



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 4 – Aprile 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 18 aprile 2024, causa C-359/22, <i>Minister for Justice (Clause discrétionnaire – Recours)</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 25 aprile 2024, cause riunite C-420/22, NW e C-528/22, PQ.....	2
Corte di giustizia, sentenza del 25 aprile 2024, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, <i>Stadt Duisburg</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 aprile 2024, <i>Sherov e altri c. Polonia</i> , ric. nn. 54029/17 e 3 altri.....	3
Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 aprile 2024 (rimessione del ricorso alla Grande Camera), <i>C.O.C.G. e altri c. Lituania</i> , ric. n. 17764/22.....	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 aprile 2024, <i>A.R. e altri c. Grecia</i> , ric. nn. 59841/19 e altri 2.....	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 aprile 2024, <i>M.B. c. Paesi Bassi</i> , ric. n. 71008/16.....	5
Giurisprudenza nazionale	6
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 29 aprile 2024, n. 11399.....	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 18 aprile 2024, causa C-359/22, Minister for Justice \(Clause discrétionnaire – Recours\)](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articolo 17, paragrafo 1 – Articolo 27, paragrafi 1 e 3 – Articolo 29, paragrafo 3 – Clausola discrezionale

Fatto: Un cittadino somalo presentava una domanda di protezione internazionale in Irlanda, dopo aver già avanzato due domande di protezione internazionale in Svezia (che erano state respinte). Le autorità irlandesi, di conseguenza, rivolgevano una richiesta di ripresa in carico alla Svezia, che accettava detta richiesta. Veniva quindi notificato un avviso di decisione di trasferimento verso la Svezia all'interessato, il quale lo impugnava dinanzi all'autorità competente chiedendo l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17, par. 1, del regolamento di Dublino. A seguito del rigetto dell'impugnazione, l'interessato promuoveva un ricorso dinanzi all'High Court irlandese, affermando in particolare, che, in forza dell'articolo 27 del regolamento di Dublino III, il ricorso avverso le decisioni recanti il diniego di esercitare il potere discrezionale previsto all'articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento è dotato di effetto sospensivo automatico. La Corte promuoveva, dunque, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, al fine di chiarire l'interpretazione degli artt. 17, par. 1, 27, par. 1 e 3, e 29, par. 3, del regolamento di Dublino.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che la disposizione di cui all'art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 non può, per sua natura, essere equiparata agli altri criteri di determinazione dello Stato membro competente per una domanda di protezione internazionale previsti da detto regolamento. Infatti, la decisione di uno Stato di esercitare il potere conferito dall'art. 17, par. 1, del regolamento di Dublino e di assumere la responsabilità per l'esame di una certa domanda di protezione internazionale è una decisione discrezionale, che non è basata sui criteri vincolanti ai quali detto Stato membro è tenuto a conformarsi in forza di tale regolamento. Ne consegue che una decisione adottata ai sensi dell'art. 17, par. 1, non può essere equiparata a una decisione di trasferimento, ai sensi dell'art. 27, par. 1, cosicché quest'ultima disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre agli Stati membri di prevedere un ricorso effettivo avverso una decisione discrezionale siffatta. Quanto all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte sostiene che la norma non sia applicabile a una situazione in cui un richiedente protezione internazionale, oggetto di una decisione di trasferimento, abbia chiesto allo Stato membro che ha adottato tale decisione di avvalersi della clausola discrezionale o abbia proposto un ricorso giurisdizionale avverso la risposta negativa fornita a tale domanda. Da ultimo, i giudici affermano che, ai sensi dell'art. 29, par. 1, del regolamento n. 604/2013, il termine di sei mesi per procedere al trasferimento del richiedente protezione internazionale decorre dall'accettazione, da parte di un altro Stato membro, della richiesta di presa o di ripresa in carico della persona interessata, o dalla decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione avverso la decisione di trasferimento.

[Corte di giustizia, sentenza del 25 aprile 2024, cause riunite C-420/22, NW e C-528/22, PQ](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Familiare di cittadino dell'Unione – Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Motivazione – Accesso al fascicolo

Fatto: Due cittadini di paesi terzi, rispettivamente di nazionalità turca e nigerina, soggiornavano legalmente in Ungheria da diversi anni. Entrambi sono sposati con cittadine ungheresi e hanno figli di cittadinanza ungherese. Tuttavia, l'Ufficio ungherese per la tutela della Costituzione dichiarava, con due pareri non motivati, che la presenza di tali soggetti nel territorio ungherese arrecava pregiudizio alla sicurezza nazionale. Inoltre, qualificava come riservate le informazioni sulle quali si era basato per formulare tali pareri. Pertanto,

l'autorità nazionale di polizia degli stranieri revocava al primo soggetto la carta di soggiorno permanente, ordinandogli al contempo di lasciare il territorio ungherese, e respingeva una domanda di permesso di stabilimento nazionale presentata dal secondo soggetto. I due interessati promuovevano dunque ricorso dinanzi all'autorità competente, che sollevava alcune questioni pregiudiziali.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene che l'art. 20 TFUE impedisce alle autorità di uno Stato membro di revocare o di rifiutarsi di rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini dell'Unione per motivi di sicurezza nazionale fondati su un parere non motivato di un organo speciale, senza che tali autorità possano esaminare attentamente le circostanze individuali pertinenti e la proporzionalità della loro decisione. In particolare, occorre preliminarmente verificare se esista tra il cittadino di un paese terzo e cittadini dell'Unione un rapporto di dipendenza che costringerebbe, di fatto, questi ultimi a lasciare il territorio dell'Unione europea in caso di allontanamento del cittadino del paese terzo. Inoltre, è contraria al diritto dell'Unione una legge nazionale che impedisce che sia comunicato a un familiare di un cittadino dell'Unione, al quale, sulla base di informazioni riservate, sia stato ritirato un permesso di soggiorno o ne sia stato negato il rilascio, almeno il contenuto essenziale dei motivi su cui si basano tali decisioni e, in ogni caso, che impedisce di utilizzare simili informazioni ai fini dei procedimenti amministrativo o giurisdizionale. Per contro, il diritto dell'Unione non prevede che un organo giurisdizionale competente in materia di soggiorno debba verificare la liceità della classificazione di informazioni o autorizzare l'accesso a informazioni classificate.

[Corte di giustizia, sentenza del 25 aprile 2024, cause riunite da C-684/22 a C-686/22, Stadt Duisburg](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell'Unione – Acquisizione della cittadinanza di un paese terzo – Perdita *ipso iure* della cittadinanza della cittadinanza dell'Unione – Possibilità di mantenere/riacquisire la cittadinanza europea

Fatto: Nel 1999, alcuni cittadini turchi acquisivano la cittadinanza tedesca per naturalizzazione, dopo aver rinunciato alla cittadinanza turca. Dopo la naturalizzazione in Germania, e più precisamente dopo il 1° gennaio 2000, essi acquisivano nuovamente, su loro richiesta, la cittadinanza turca; tuttavia, tale riacquisto della cittadinanza turca comportava la perdita automatica della cittadinanza tedesca. Il giudice tedesco, nutrendo dubbi sulla compatibilità con il diritto dell'Unione di detta perdita automatica della cittadinanza tedesca, ha sollevato rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: Secondo la Corte, l'art. 20 TFUE non osta ad una normativa nazionale che prevede che, in caso di acquisizione volontaria della cittadinanza di un paese terzo, la cittadinanza di tale Stato membro sia perduta *ipso iure*, il che comporta, per le persone che non hanno la cittadinanza di un altro Stato membro, la perdita della cittadinanza dell'Unione. In ogni caso, la persona interessata deve avere la facoltà di rivolgersi alle autorità e ai giudici nazionali per sapere se la perdita dello *status* di cittadino dell'Unione abbia conseguenze sproporzionate. In tal caso, essa deve poter conservare la propria cittadinanza e quindi la cittadinanza dell'Unione o, se del caso, riacquistarle con effetto retroattivo.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 4 aprile 2024, Sherov e altri c. Polonia, ric. nn. 54029/17 e 3 altri](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 4, Protocollo n. 4 CEDU – Polonia – Ucraina – Respingimenti collettivi sistematici

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini del Tagikistan che, tra dicembre 2016 e febbraio 2017, avevano ripetutamente tentato di entrare in Polonia attraverso un valico di frontiera al confine con l'Ucraina. Ogni volta gli era stato rifiutato l'ingresso e negata la registrazione della domanda d'asilo in ragione del fatto che essi erano privi di documenti per entrare in territorio polacco e che non erano portatori di un reale rischio per la propria incolumità, bensì tentavano l'ingresso nel territorio europeo per motivi economici. Dopo i colloqui svolti con le guardie di frontiera, i ricorrenti erano stati allontanati sulla base di una nota redatta in forma sommaria che gli stessi ricorrenti non avevano firmato. Davanti alla Corte di Strasburgo lamentavano una violazione dell'art. 3 CEDU (stante il rischio di *refoulement* sia in via diretta, viste le condizioni dei richiedenti asilo in Ucraina, sia in forma indiretta, visto il rischio di ulteriore allontanamento da detto Paese verso il Tagikistan); dell'art. 4, Protocollo n. 4 (stante il carattere collettivo degli allontanamenti subiti alla frontiera polacca); dell'art. 13 in combinato disposto con le precedenti disposizioni (stante l'assenza di un rimedio effettivo contro le condotte e gli atti delle autorità polacche).

Esito/punto di diritto: La Corte riscontra, all'unanimità, una violazione delle disposizioni invocate dai ricorrenti. Quanto all'art. 3 CEDU, i giudici richiamano dapprima la giurisprudenza relativa al non respingimento e all'allentamento di richiedenti asilo, in particolare con riguardo alle garanzie procedurali e agli obblighi gravanti sullo Stato che effettua l'espulsione. Ritiene, quindi, che, nel caso di specie, l'assenza di qualsiasi procedura d'esame delle domande di protezione internazionale dei ricorrenti e il loro allontanamento verso l'Ucraina, senza alcuna valutazione circa l'accessibilità, in detto Stato, a procedure di asilo adeguate, nonché circa il rischio di respingimento a catena verso il Paese d'origine, costituisca violazione dell'art. 3 CEDU sotto il suo aspetto procedurale. Quanto all'art. 4, Protocollo n. 4, la Corte osserva che le decisioni delle autorità polacche che rifiutavano l'ingresso dei ricorrenti nel territorio nazionale erano state adottate senza un'adeguata considerazione delle situazioni individuali. Aggiunge, altresì, che tale prassi rientra in una più ampia e consolidata politica volta a negare l'ingresso in Polonia e la registrazione delle domande d'asilo ai richiedenti provenienti dall'Ucraina. Infine, poiché il ricorso contro le decisioni di respingimento dei ricorrenti non aveva effetto sospensivo automatico, la Corte constata la violazione dell'art. 13 della CEDU in combinato disposto con gli artt. 3 e 4, Protocollo 4, della Convenzione.

[Corte europea dei diritti umani, decisione del 16 aprile 2024 \(rimessione del ricorso in Grande Camera\), C.O.C.G. e altri c. Lituania, ric. n. 17764/22](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Frontiera Lituania-Bielorussia – *Pushback* – Richiesta d'asilo – Respingimenti seriali – Grande Camera

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini cubani, che avevano lasciato l'isola nel 2021, a motivo dei rischi di ripercussione a seguito della loro partecipazione in proteste antigovernative. Giunti in Russia, si spostavano in Bielorussia e tentavano ripetutamente di entrare in Lituania. I ricorrenti sostengono che ad ogni tentativo di ingresso, le guardie di frontiera lituane li hanno respinti, sotto la minaccia delle armi, nel territorio bielorusso, senza dare loro la possibilità di presentare domanda di asilo. Nell'aprile 2022 sono riusciti ad entrare in Lituania e a presentare alla Corte richiesta per misure provvisorie ai sensi dell'art. 39 del suo regolamento di procedura. La Corte ha concesso dette misure, ordinando alla Lituania di non espellere i ricorrenti. Le guardie di frontiera, nondimeno, li hanno nuovamente espulsi verso la Bielorussia. In seguito, in un successivo tentativo di ingresso, i ricorrenti sono stati intercettati in territorio lituano e posti in detenzione in un centro per migranti. Davanti alla Corte di Strasburgo invocano violazioni degli artt. 2; 3; 5, paragrafi 1, 2 e 4; 13; 34; 4, Protocollo n. 4 della CEDU.

Esito/punto di diritto: La Camera cui i ricorsi erano stati assegnati ha deciso di concedere le misure provvisorie richieste dai ricorrenti ex art. 39 del Regolamento della Corte. Ha altresì deciso di assegnare trattamento prioritario al ricorso in base all'art. 41 del medesimo regolamento. In seguito, ha revocato le misure

provvisorie precedentemente concesse e, infine, ha deciso di rimettere l'esame dei ricorsi alla Grande Camera in base all'art. 30 della CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 18 aprile 2024, A.R. e altri c. Grecia, ric. nn. 59841/19 e altri 2](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Art. 5 CEDU – Isole Greche – Centri per migranti – Assistenza materiale e cure mediche

Fatto: I ricorrenti sono tre richiedenti asilo, due cittadini del Cameroon e un apolide nato in Kuwait. I ricorsi riguardano le loro condizioni di vita e gli standard di assistenza medica nei centri di accoglienza e identificazione di varie isole greche. Il primo ricorrente, A.R., era stato privato di assistenza materiale e alloggio sull'isola di Kos, venendo costretto a vivere in tali condizioni per circa sei settimane. Il secondo ricorrente, M.A., un uomo di 79 anni affetto da diabete e da una malattia cardiaca cronica, era stato sottoposto a una procedura di screening medico, registrazione e identificazione a seguito del suo arrivo sull'isola di Chios. Quindi, era stato sistemato in una tenda temporanea, installata all'esterno di container sovraffollati. A causa delle pessime condizioni, era stato successivamente trasferito in un altro container e collocato in una struttura abitativa indipendente. Il terzo ricorrente, W.A., aveva alloggiato nel centro migranti sull'isola di Samos, in condizioni di grave sovraffollamento, mancanza di accesso alle strutture mediche e sanitarie, approvvigionamento alimentare insufficiente, mancanza di sicurezza e alti tassi di criminalità.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene le condizioni di vita dei tre ricorrenti incompatibili con l'art. 3 della CEDU. Con riguardo al terzo ricorrente, inoltre, una violazione della medesima norma viene dichiarata a proposito dell'assenza di un adeguato controllo medico e di cure adeguate in riferimento alla sua grave condizione medica, nonostante la stessa fosse nota alle autorità greche da almeno 10 mesi. Nei confronti del primo ricorrente, poi, la Corte riscontra una violazione dell'art. 5, par. 2, della CEDU, a causa del mancato rispetto del diritto ad essere informati, prontamente e in una lingua comprensibile, delle ragioni alla base della privazione della libertà personale.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 23 aprile 2024, M.B. c. Paesi Bassi, ric. n. 71008/16](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5 CEDU – Detenzione – Ordine Pubblico – Paesi Bassi – Ricorrente siriano

Fatto: Il ricorrente è un cittadino siriano arrivato nei Paesi Bassi, dove aveva presentato domanda di protezione internazionale nel 2015. Alloggiato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, veniva successivamente arrestato con l'accusa di partecipazione a un'organizzazione terroristica e posto in custodia cautelare. Condannato a dieci mesi di reclusione, veniva rilasciato, ma immediatamente posto in un centro di detenzione per migranti, in attesa della valutazione della sua domanda di asilo. Invocando l'art. 5, par. 1, CEDU, il ricorrente lamentava l'illegittimità della decisione di ordinare il suo successivo trattenimento nel centro di detenzione per migranti a motivo della sussistenza di una asserita minaccia per l'ordine pubblico.

Esito/punto di diritto: La Corte ritiene, anzitutto, che la detenzione del ricorrente avesse una base giuridica chiara, poiché l'ordine di detenzione risultava inquadrato nella pertinente legislazione olandese. Osserva, poi, che la stessa detenzione era finalizzata a impedire un ingresso non autorizzato nel territorio dello Stato, rientrando quindi nell'ambito di applicazione dell'art. 5, par. 1, lett. f), della CEDU. Ritiene, tuttavia, che la privazione della libertà personale del ricorrente fosse arbitraria, in quanto non esisteva un nesso sufficientemente stretto tra la detenzione del ricorrente nel centro per migranti e lo scopo di impedire il suo ingresso non autorizzato. La Corte ricorda che la citata disposizione della CEDU consente il trattenimento degli stranieri solo per impedire l'ingresso non autorizzato nel territorio o per effettuare l'espulsione. Nel caso di specie, i giudici (a maggioranza di 6 voti contro 1) ritengono il trattenimento nel centro per migranti

sproporzionato e non necessario, poiché la valutazione della domanda di asilo del ricorrente avrebbe potuto svolgersi durante il precedente trattenimento in custodia cautelare, senza la necessità di ordinare una successiva e ulteriore forma di detenzione nel centro per migranti. Quest'ultima, dunque, si pone in violazione dell'art. 5, par. 1, della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

[Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza del 29 aprile 2024, n. 11399](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 28 *ter*, d.lgs. n. 25/2008 – Procedura accelerata – Sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale – Principio generale – Superamento dei termini

Fatto: Con l'ordinanza in esame il tribunale di Bologna ha sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. con riferimento all'istanza proposta da un richiedente protezione internazionale diretta alla sospensione della decisione con cui la Commissione Territoriale aveva rigettato la sua domanda di asilo poiché cittadino proveniente da Paese sicuro (*ex art. 28 ter*, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 25/2008). Il ricorrente eccepiva che il provvedimento impugnato doveva ritenersi automaticamente sospeso attesa la irregolarità della procedura accelerata adottata dalla Commissione. In particolare, evidenziava il superamento dei tempi previsti dalla norma invocata per la audizione e l'emissione del provvedimento.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che la sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale è un principio generale espressione del principio di effettività della tutela (cfr. artt. 6 e 13 CEDU, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE e, con riferimento alla materia della protezione internazionale, art. 46 della Direttiva 2013/32/UE). In quanto tale, esso può essere derogato solo nel caso in cui la Commissione territoriale abbia applicato correttamente la procedura accelerata, utilizzabile quando ricorra l'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione. In caso contrario, quando la procedura accelerata non sia stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riesandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento. Secondo la Corte, infatti, non risulta compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini previsti per le procedure accelerate per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati.